



SENT. NR. 60/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Francesco LIGUORI

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46344 iscritto Conto Giudiziale n. 113929 -
CONSEGNATARIO TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile
PIOVACCARI LUCA - C.F. PVCLCU76S07E730M del COMUNE DI
COTIGNOLA - per la Provincia di RAVENNA per il periodo
01/01/2018 - 31/12/2018 depositato il 24/06/2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione nr. 623 - 2023 e successive del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 21.5.2025 con l'assistenza del
segretario dr. Enrico TIBERI;

il relatore Marco CATALANO;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Guida IORIO;

l'avv. Carlo BASEGGIO per l'agente contabile Piovaccari Luca.

FATTO

In veste di Sindaco del Comune di Cotignola, Luca Piovaccari ha assunto, per la durata del suo incarico, la qualifica di consegnatario di azioni.

Nella predetta qualità di consegnatario, lo stesso ha, quindi, reso il conto in intestazione.

A seguito del deposito, la Sezione ha richiesto l'acquisizione, per tutti i conti oggetto del giudizio: a) della "Relazione di sintesi secondo il modello di cui alla circolare n.1/2021" e b) di n. 12 documenti specificamente individuati.

In adempimento a tale richiesta, si è, quindi, provveduto al deposito della relazione e dei documenti richiesti.

Preso atto del deposito, l'assegnato Magistrato relatore ha, quindi con relazione di discarico n. 623 proposto il discarico del conto.

Non ravvisando motivi per dissentire dalle proposte, il Presidente della Sezione ha trasmesso la relazione di discarico alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna per acquisire l'avviso del Pubblico Ministero in conformità all'art.146, comma 2 del c.g.c..

Con avvisi in data 03/10/2023 il Pubblico Ministero, rilevato che dalla documentazione in atti risultava che nei conti erano state indicate esclusivamente le partecipazioni azionarie possedute dal Comune, escluse le ulteriori partecipazioni societarie risultanti dalle relazioni illustrative al rendiconto comunale, e che i valori erano stati rendicontati al loro valore nominale, anziché al valore attuale, ha

SENT. NR. 60/2025/GC

espresso, per ciascuno dei conti «Avviso OSTATIVO AL DISCARICO».

Con provvedimento del 18/10/2023, trasmesso via p.e.c., il Pubblico Ministero ha rappresentato che la locuzione “avviso ostatico al discarico” adoperata dovesse essere correttamente intesa come “avviso contrario al discarico” ai sensi dell’art. 146, comma 3, c.g.c..

Con relazione del 29.3.2024, il Magistrato relatore ha reiterato le proposte di discarico per ciascuno dei conti in esame e con successivo provvedimento il Presidente della Sezione ha: a) ordinato la trasmissione alla Procura delle relazioni di cui al punto precedente al fine di acquisire l’avviso ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.g.c.; b) domandato alla Procura di comunicare se risultassero formali contestazioni a carico dell’agente contabile elevate da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o dalla Procura stessa «che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza».

Il Pubblico Ministero, ritenendo di aver già reso l’avviso contrario ai sensi dell’art. 146, commi 2 e 3, c.g.c., ha comunicato di rimanere in attesa della fissazione dell’udienza di discussione del giudizio collegiale.

In senso contrario alle prospettazioni della Procura il Presidente della Sezione, per quanto qui rileva, ha giudicato «irritual[i] e non previst[i] dal Codice della giustizia contabile» gli avvisi del Pubblico Ministero con conseguente discarico dell’agente contabile.

Con successiva istanza, del 10 giugno 2024, il Pubblico Ministero, premesso di aver reso gli avvisi contrari al discarico ha domandato al Presidente della Sezione la revoca dei decreti di discarico e la

SENT. NR. 60/2025/GC

conseguente fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio.

Preso atto delle istanze, con provvedimenti tutti in data 27/06/2024, il

Presidente della Sezione ne ha disposto la revoca, ordinando contestualmente l'iscrizione a ruolo dei conti oggetto del giudizio.

L'udienza è stata fissata per il giorno 19/02/2025, con termine per il deposito di memorie fino al 30/01/2025.

Si costituiva tardivamente l'agente contabile chiedendo che venisse dichiarata la scusabilità dell'errore.

La procura ha concluso riportandosi all'originario avviso sfavorevole.

All'udienza del 19.2.2025, tenutasi con l'assistenza del dr. Salvatore

CASTELLI, il Procuratore Regionale dott. Claudio CHIARENZA ha concluso reiterando le conclusioni rassegnate nella propria memoria;

l'avv. BASEGGIO per l'agente si è riportato alle sue memorie ed infine la causa è passata in decisione.

Veniva disposto incombente istruttorio con il quale si chiedevano all'ente accertamenti sulla variazione delle partecipazioni e la causa veniva rinviata al 21.5.2025

DIRITTO

§ 1. MERITO

Ritiene la Sezione che debba essere dichiarato il discarico del conto attesa la ricompilazione dello stesso.

Invero l'ente ha depositato deliberazione di Consiglio comunale nr. 29 del 2025 con la quale ha ricompilato il conto in oggetto sulla base della ordinanza della Corte, esponendo le variazioni di patrimonio netto intervenute nel corso dell'anno.

§. 2 SPESE

In relazione alle spese processuali, ritiene la sezione che a cagione del rinvio dinamico dell'art. 31 del c.g.c. al Codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò premesso, l'assoluta novità della questione concretano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, discarica il conto Giudiziale n. 113929 - CONSEGNETARI0 TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile PIOVACCARI LUCA - C.F. PVCLCU76S07E730M del COMUNE DI COTIGNOLA - per la Provincia di RAVENNA per il

SENT. NR. 60/2025/GC

periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 depositato il 24/06/2019 senza

addebiti di responsabilità.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.5.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 09 giugno 2025

p. Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

firmato digitalmente